

# **TI\_GERICHTE 15.2021.123 vom 5. Mai 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-05-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2021.123](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2021.123)

FR: TI\_GERICHTE 15.2021.123 du 5 mai 2022

IT: TI\_GERICHTE 15.2021.123 del 5 maggio 2022

## **Regeste**

Fallimento. Realizzazione della pretesa di responsabilità nei confronti degli organi della società fallita. Legittimazione e diritti di agire. Pubblicità dell'asta della pretesa

## **Erwägungen**

### **E. 5**

RI 1 e la RI 2 rilevano inoltre che l'UF ha ommesso di pubblicare qualsivoglia informazione in merito all'incanto della pretesa in questione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e sul Foglio ufficiale cantonale (FU), contrariamente a quanto prevede l'art. 257 cpv. 1 LEF, che rinvia all'art. 35 LEF. A loro parere, la sola pubblicazione sul sito internet delle aste online del Cantone Ticino non è sufficiente, non trattandosi di un organo di pubblicazione riconosciuto dalla legge. Esse sostengono pure che nella contestata e denegata ipotesi in cui si applicasse per analogia l'art. 125 cpv. 2 LEF anche ai fallimenti, nonostante l'art. 259 LEF non ne faccia menzione, l'Ufficio avrebbe in ogni caso violato il diritto federale, siccome la sola pubblicazione sul sito non ha di certo perseguito il principio di raggiungere il massimo guadagno dall'incanto, le parti interessate, come i ricorrenti, non avendovi segnatamente potuto partecipare. In conclusione, a dire degli insorgenti, l'organo dei fallimenti avrebbe dovuto procedere alla pubblicazione online soltanto in aggiunta a quelle sul FUSC e FU o, in alternativa, avrebbe dovuto almeno comunicare preventivamente alle parti interessate note che l'avviso d'incanto sarebbe stato pubblicato su un sito internet.

### **E. 5.1**

Secondo l'art. 257 cpv. 1 LEF, il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto sono resi pubblicamente noti. La giurisprudenza ha già avuto occasione di stabilire che il principio posto dall'art. 125 cpv. 2 primo periodo LEF, secondo cui la forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti di beni mobili e crediti sono determinati dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti, deve trovare applicazione anche nel fallimento (DTF 43 III 261 consid. 1; sentenze della CEF 15.2021.73 del 22 novembre 2021 pag. 2 e 15.2017.29 del 25 aprile 2017, RtiD 2017 II 901 n. 65c). L'amministrazione del fallimento deve dunque dare all'avviso d'incanto la pubblicità che tiene conto maggiormente degli interessi delle parti, ciò che è una questione di apprezzamento (DTF 45 III 86-87; Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 257; F öex in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 257 LEF). Ove siano da realizzare beni immobili, s'impone invece la pubblicazione sul FUSC (art. 257 cpv. 2 LEF; Gilliéron, ibidem). In principio, quindi, "non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale" (art. 125 cpv. 1 LEF), atteso però che l'ufficiale non è del tutto libero, ma deve lasciarsi guidare dallo scopo perseguito, vale a dire scegliere la forma di pubblicazione che più di ogni altra permette la partecipazione del maggior numero di persone potenzialmente

interessate (sentenza della CEF del 23 agosto 1988, pubblicata nel Rep. 1989 541). Ad ogni modo, sebbene sia raccomandato di procedere alla pubblicazione del bando anche sul FU se non addirittura sulla stampa, quando oggetto della vendita ai pubblici incanti sono cose mobili con un elevato valore di stima e che possono suscitare un certo interesse, in caso di mancata pubblicazione l'incanto non va annullato, perché non si tratta di formalità essenziali (sentenza della CEF del 30 ottobre 1984, massimata nel Rep. 1985 157).

## **E. 5.2**

Può anzitutto rimanere aperta la questione di sapere se RI 1, quale azionista e organo della PI 2 in liquidazione, e la RI 2, quale creditrice collocata in graduatoria, abbiano nella fattispecie un interesse degno di protezione all'annullamento dell'asta per mancata pubblicazione del bando sul FUSC e FU, nonostante lo scopo perseguito da essi con i ricorsi al vaglio sia in realtà d'impedire che venga venduta a terzi la pretesa di responsabilità nei confronti degli organi della società, ovvero lo stesso RI 1 e la RI 3, anziché il semplice rifacimento dell'incanto.

### **E. 5.2.1**

L'UF ha invero agito conformemente alla legge. Esso ha pubblicato l'avviso d'incanto della nota pretesa unicamente nel sito delle aste online ([www4.ti.ch/di/dg/sezione-di-esecuzione-e-fallimento/aste/aste/](http://www4.ti.ch/di/dg/sezione-di-esecuzione-e-fallimento/aste/aste/)), conformandosi alla prassi che si è instaurata nel nostro Cantone per la realizzazione di beni mobili di esiguo valore e di pretese contestate, tenuto conto nel caso specifico che l'incasso della pretesa non è garantito, che il suo valore di stima, pari a fr. 954'815.59, altro non è che un massimale, ovvero la differenza tra i crediti insinuati e gli attivi della PI 2 in liquidazione, esclusa naturalmente la pretesa stessa, e che per esperienza le offerte degli astanti per l'acquisto di tali beni sono assai modeste, ragione per cui le spese generate dalla pubblicazione del bando sul FUSC e sul FU potrebbero finanche azzerare qualsiasi guadagno a favore della massa.

### **E. 5.2.2**

A prescindere da tali valutazioni, come esposto sopra (consid. 5.1), la mancata pubblicazione non comporta comunque la nullità né l'annullamento dell'asta, siccome si tratta di formalità non essenziali in caso di vendita di beni mobili.

### **E. 5.2.3**

Nella procedura di realizzazione di beni mobili non è obbligatoria alcuna comunicazione del bando ai creditori o al fallito, e men che meno ai terzi debitori della pretesa posta all'asta, poiché a partire dalla pubblicazione del fallimento essi devono preoccuparsi di tenersi informati sull'andamento della liquidazione (DTF 43 III 262 consid. 1; citate 15.2021.73 pag. 3 e 15.2017.29 pag. 3). La notifica del bando è prescritta soltanto nelle procedure immobiliari e unicamente ai creditori ipotecari (art. 257 cpv. 3 LEF; DTF 94 III 102; 4 3 III 262; sentenza del Tribunale federale 5A\_666/2014 del 9 marzo 2015 consid. 2.5.3). Anche la censura circa la criticata carenza di comunicazione alle parti note interessate del sito di pubblicazione dell'asta contestata si rivela pertanto infondata, ciò che segna definitivamente il destino dei ricorsi di RI 1 e della RI 2.

## **E. 6**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è respinto. 2. Il ricorso della RI 2 è respinto. 3. Il

ricorso della RI 3 è respinto. 4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 5.

Notificazione a: – ; – ; – , , , . Comunicazione all'Ufficio fallimenti di Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.